

DIREZIONE GENERALE

CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI DATI

TRA

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito anche “Agenzia”), codice fiscale 97210890584, con sede legale in Roma, Piazza Mastai 12, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante dott. Marcello Minenna,

E

STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL (di seguito anche “SSIP SRL”), codice fiscale 07936981211, con sede legale in Napoli, Via Nuova Poggioreale 39, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante dott. Graziano Balducci,

qui di seguito denominate anche “Parte”, ove singolarmente, e “Parti”, ove congiuntamente.

PREMESSO CHE

- a) ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010 n. 122, successivamente modificata dalla Legge 27 dicembre 2013 n. 147, la Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti – ente incluso nell'elenco di cui all'allegato 2 del medesimo Decreto Legge – è stata soppressa ed i relativi compiti e attribuzioni sono stati trasferiti alle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza;
- b) l'articolo 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 1° aprile 2011 ha previsto la facoltà per le Camere di Commercio subentranti nell'esercizio delle funzioni delle sopresse Stazioni sperimentali per le industrie di costituire forme organizzative per garantire la più efficace gestione di dette funzioni;

DIREZIONE GENERALE

- c) in data 3 dicembre 2014, nell'esercizio della facoltà riportata al punto b), è stata costituita dalle suddette Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza la STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL, società avente la finalità di svolgere le funzioni di interesse pubblico generale della soppressa Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti;
- d) SSIP SRL, per lo svolgimento delle funzioni della ex Stazione sperimentale per l'industria delle pelli e delle materie concianti, è destinataria, tra l'altro, dei contributi obbligatori a carico delle imprese che esercitano tale industria o i commerci di importazione corrispondenti "*in proporzione della loro capacità di produzione*", ai sensi del combinato disposto dell'articolo 8, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 540 e dell'articolo 23, comma 4 del Regio Decreto 31 ottobre 1923 n. 2523;
- e) l'Agenzia persegue istituzionalmente ed in conformità con il quadro normativo unionale la missione di presidiare i flussi commerciali internazionali attraverso sistemi telematici che assicurano il controllo dell'intera catena logistica;
- f) l'Agenzia, nella sua veste di autorità doganale, esercita, tra le altre, le attività di accertamento e controllo relative alla circolazione delle merci e alla fiscalità interna connessa agli scambi internazionali a garanzia della piena osservanza della normativa unionale e nazionale;
- g) l'Agenzia provvede alla riscossione dei citati contributi obbligatori sui commerci d'importazione stante la previsione di cui all'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 540;
- h) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del citato Decreto Ministeriale 1° aprile 2011, recepito dall'articolo 15 comma 3 dello Statuto societario, la maggioranza dei componenti degli organi direttivi delle organizzazioni costituite dalle Camere di commercio per la gestione dei compiti e delle attribuzioni delle sopresse Stazioni sperimentali per l'industria dev'essere designata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese del settore di attività di competenza in proporzione alla contribuzione complessivamente versata;
- i) SSIP SRL ha, pertanto, la necessità di acquisire i dati sui contributi obbligatori riscossi sui commerci d'importazione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 540;

DIREZIONE GENERALE

- j) il sistema informatico dell'Agenzia, Automazione Integrata Dogane Accise – AIDA, consente la gestione completamente automatizzata delle operazioni doganali di importazione, esportazione e transito delle merci;
- k) le Parti concordano nell'utilità di avviare una collaborazione finalizzata alla fornitura, da parte dell'Agenzia, dei dati sui contributi obbligatori di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 540, versati dalle imprese che esercitano i commerci di importazione nei settori economici di competenza, reperibili in AIDA;
- l) le Parti concordano con la necessità di disciplinare l'attività di detta collaborazione con riguardo anche alle modalità di gestione e di trattamento dei dati forniti al fine di assicurare la completa conformità alla normativa vigente in materia;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – Premesse

1. Quanto premesso e l'Allegato alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ARTICOLO 2 – Oggetto

1. La presente Convenzione è stipulata ai sensi dell'articolo 15, commi 1 e 2, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 in base al quale *“1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. 2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2 e 3”*.
2. La Convenzione *de qua* disciplina le modalità di fornitura, gestione e trattamento dei dati indicati nell'Allegato A, necessari a SSIP SRL per le finalità sopra premesse.
3. Le Parti si impegnano alla reciproca collaborazione anche con aggiornamenti e/o modifiche dei dati contenuti nell'Allegato.

DIREZIONE GENERALE

ARTICOLO 3 – Referenti

1. Ai fini dell'attivazione e della successiva gestione operativa del servizio, con successivo scambio di note via PEC, le Parti designano i referenti che sono tenuti, altresì, a verificare la corretta applicazione delle regole tecniche e degli standard di sicurezza previsti in Convenzione e nell'Allegato A, nonché a monitorare la sua corretta applicazione e a gestire i rapporti fra le Parti medesime.
2. Al fine di approfondire le problematiche legate alle attività oggetto della presente Convenzione e le tematiche riguardanti il commercio internazionale delle pelli, i referenti si incontreranno almeno una volta l'anno in riunioni a cui potranno essere chiamati a partecipare altri dipendenti interessati dall'attività.

ARTICOLO 4 – Oneri

1. La presente Convenzione non comporta oneri aggiuntivi per le Parti.

ARTICOLO 5 – Durata

1. La presente Convenzione ha durata triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa ed è rinnovabile in seguito ad un accordo scritto tra le Parti.
2. Entro novanta giorni dalla scadenza le Parti verificheranno le modalità per l'eventuale continuazione delle attività.
3. Ciascuna Parte si riserva la facoltà di recedere anticipatamente mediante preavviso di sei mesi da effettuarsi a mezzo posta elettronica certificata (rispettivamente agli indirizzi PEC adm.direttore@pec.adm.gov.it e stazionesperimentaleindustriapelli@legalmail.it)

ARTICOLO 6 – Trattamento dati

1. Le Parti assumeranno tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel più rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e ss. mm. ii.
2. La fornitura dei dati è basata sulle norme definite nella sezione dedicata alle premesse della Convenzione ed avverrà solo ed esclusivamente per garantire le finalità sottese alle disposizioni ivi contenute.
3. La presente Convenzione costituisce accordo interno ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 per i dati trasferiti.

DIREZIONE GENERALE

4. SSIP SRL dichiara e garantisce che l'accesso ai dati forniti dall'Agenzia sarà consentito esclusivamente ai propri dipendenti – in funzione della qualifica rivestita e dell'incarico svolto nel perseguimento delle finalità sopra premesse – attraverso specifici profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali rilasciati in conformità a quanto previsto dalle “Misure minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni” pubblicate dall'Agenzia per l'Italia Digitale (di seguito “AGID”) con Circolare 18 aprile 2017 pubblicata in G.U. n. 103 del 05 maggio 2017.
5. È onere di SSIP SRL impartire ai propri dipendenti che saranno abilitati all'accesso ai dati:
- specifiche direttive in ordine all'obbligo di utilizzare i dati acquisiti per le sole finalità di cui alla presente Convenzione e di osservare la normativa in tema di trattamento dei dati personali;
 - specifiche direttive relative alle responsabilità connesse all'accesso improprio ai dati, all'uso illegittimo delle informazioni e alla loro indebita divulgazione, comunicazione e cessione a terzi;
 - specifiche direttive sul divieto di duplicazione delle informazioni acquisite per la creazione di autonome banche dati e sul divieto di utilizzo di dispositivi automatici che consentono la consultazione in forma massiva dei dati;
 - un'adeguata informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
6. SSIP SRL, nella sua precisata qualità, garantisce i diritti degli interessati ai sensi degli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016.
7. SSIP SRL si impegna ad utilizzare tutte le misure di sicurezza anche organizzative, tecniche e fisiche per garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato, conforme alle finalità per cui vengono gestiti e per impedirne la divulgazione, la modifica, la distruzione, la consultazione non autorizzata.

ARTICOLO 7 – Limiti di responsabilità

1. L'Agenzia è esonerata sin d'ora da qualsiasi responsabilità derivante dall'inesattezza e/o incompletezza dei dati oggetto di accesso ai sensi della presente Convenzione.

ARTICOLO 8 – Modifiche

- Durante il primo anno di esercizio, le Parti verificheranno e valuteranno eventuali modifiche da apportare all'Allegato A, da concordare mediante scambio di comunicazioni formali trasmesse a mezzo posta elettronica certificata
- Le Parti potranno definire con successivi accordi eventuali aggiornamenti o modifiche che si renderanno opportuni o necessari, anche a seguito di nuove disposizioni di legge.

ARTICOLO 9 – Pubblicazione

1. Le Parti prestano il loro proprio formale assenso alla pubblicazione della presente Convenzione sui rispettivi siti Internet o ad ogni altra forma di pubblicità della stessa: ciò anche al fine di consentire il controllo diffuso sull'azione amministrativa, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e sulle modalità con le quali le Pubbliche Amministrazioni agiscono per raggiungere i propri obiettivi in ossequio al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale.

ARTICOLO 10 – Controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

ARTICOLO 11 – Disposizioni Finali

1. La presente Convenzione si compone di n. 11 (undici) articoli e n. 1 (uno) allegato, ed è redatta in due originali, uno per ciascuna delle Parti.

2. Qualsiasi comunicazione relativa alla presente Convenzione sarà effettuata per iscritto ed inviata a mezzo PEC ai recapiti di seguito indicati:

- Per l'Agenzia: adm.direttore@pec.adm.gov.it
- Per SSIP SRL: stazioneesperimentaleindustriapelli@legalmail.it

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore Generale
(dott. Marcello Minenna)



Stazione Sperimentale per
l'industria delle pelli e delle materie concianti S.r.l.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(dott. Graziano Balducci)

Firmato digitalmente da: BALDUCCI GRAZIANO
Data: 29/03/2021 15:14:17

DIREZIONE GENERALE

ALLEGATO TECNICO A

Descrizione e modalità di fornitura a STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL dei dati gestiti dall'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

1 – Premessa

Il presente documento descrive la fornitura, da parte dell'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (di seguito "Agenzia"), a STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL (di seguito "SSIP SRL") dei dati relativi ai contributi, obbligatori sulle importazioni, di cui all'articolo 8, comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 29 ottobre 1999 n. 540, necessari allo svolgimento delle funzioni di interesse pubblico generale di cui quest'ultima è titolare.

2 – Dati oggetto di fornitura

La fornitura contiene – per il periodo selezionato – l'elenco di tutti gli operatori economici, siano essi imprese individuali o collettive, che hanno effettuato, a mezzo del proprio codice fiscale o della propria partita IVA, operazioni di importazione definitiva per le quali siano stati riscossi contributi sulle importazioni in favore della STAZIONE SPERIMENTALE PER L'INDUSTRIA DELLE PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI SRL relativi al codice tributo specificato nella seguente Tabella A.

Tabella A

910	Contributo Stazione sperimentale pelli
------------	--

In particolare, per il sopra indicato codice tributo, l'Agenzia trasmette a SSIP SRL un file in formato .xlsx contenente, per ogni operatore economico che abbia effettuato almeno un'operazione di importazione definitiva, i seguenti campi riepilogati con la seguente struttura:

- a) codice fiscale/Partita IVA dell'operatore economico importatore;
- b) ditta/ragione sociale/denominazione sociale dell'operatore economico importatore;
- c) codice di nomenclatura combinata (codice a 8 cifre identificativo della merce importata);
- d) importo contributo totale per codice di nomenclatura combinata (importo totale riscosso in capo all'operatore economico nel periodo selezionato per ciascun codice di nomenclatura combinata per cui siano state effettuate una o più operazioni di importazione definitiva);
- e) Stato estero di provenienza delle merci importate.

DIREZIONE GENERALE

3 – Frequenza e modalità di trasmissione dei dati

La fornitura dei dati è a cadenza semestrale e comprende le operazioni di importazione effettuate nei periodi dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I dati vengono trasmessi dall'Agenzia a SSIP SRL entro 45 giorni dal termine di ciascun semestre.

In sede di prima applicazione, la fornitura riguarda i dati concernenti il periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2020 e viene effettuata entro 45 giorni dalla sottoscrizione della convenzione mediante l'invio di file distinti per ciascun anno o frazione di anno.

Lo scambio di dati e informazioni avviene mediante file in formato “.csv” “compressi” (file “.zip”). La trasmissione è inviata, firmata digitalmente, alla seguente casella di posta elettronica certificata di SSIP SRL: stazioneesperimentaleindustriapelli@legalmail.it, il cui accesso è consentito ai soli dipendenti muniti di profili di abilitazione e credenziali di autenticazione personali.

4 – Misure di sicurezza per il trattamento dei dati

Le misure di sicurezza da adottare ai sensi della Convenzione sono tutte quelle misure anche organizzative, tecniche e fisiche atte a garantire che i dati personali vengano trattati in modo adeguato, conforme alle finalità per cui vengono gestiti e per impedirne la divulgazione, la modifica, la distruzione, la consultazione non autorizzata.

I dati forniti sul file excel inviato saranno oggetto di cancellazione da parte dell'Agenzia entro 30 giorni dalla trasmissione e da parte della SSIP SRL nei tempi previsti dall'informativa che la medesima dovrà rendere.